M1369407 SABAP-FI/2026/0025 | 00240701 Allegato Utente 1 (A01)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI

PRESSO IL SITO DE LA ROTTA (FIGLINE E INCISA VALDARNO, FI)

Tra:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, sede legale in Piazza de'Pitti, 1, 50125 Firenze (FI) (codice fiscale, partita Iva 94160030485), d'ora in avanti denominata "Soprintendenza", nella persona del Soprintendente pro tempore, Arch. Antonella Ranaldi, nata a Roma il 18/05/1960, CF RNLNNL60E58H501H per la qualifica domiciliata presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato;

e

Comune di Figline e Incisa Valdarno, sede legale in Piazza del Municipio, 5, 50063, Figline e Incisa Valdarno (FI) (codice fiscale, partita iva 06396970482), d'ora in avanti denominata "Comune" rappresentato dal Dott. Samuele Venturi nato a Firenze (FI) il 09/03/1981, in qualità di Responsabile del Servizio Cultura e Marketing Territoriale, giuste Determinazioni dirigenziali del 31/12/2024 (R.G. n. 1567) con la quale viene attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) del Servizio Cultura Marketing Territoriale con delega di funzioni e assegnazione di risorse, il quale, richiamata la delibera di giunta comunale n. 146 del 21/05/2025 relativa ad attività di valorizzazione per gli scavi archeologici denominati "La Rotta", dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale;

e

Archeo Club del Valdarno Superiore (codice fiscale 94101230483), d'ora in avanti denominato "Archeoclub", con sede in Piazza Salvo d'Acquisto, 54, 50063, Figline e Incisa Valdarno (FI) (codice fiscale 94101230483) rappresentato dal suo presidente pro-tempore, sig. Roberto Righi, nato a Figline Valdarno, il 09/08/1953, CF RGHRRT53M09D583F, per la qualifica domiciliato presso l'Archeoclub.

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", all'art. 1, comma 3, individua i comuni tra i soggetti che "assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione";
- Il citato D.Lgs. 42/2004, stabilisce che "gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale";
- Il citato D.Lgs. 42/2004, art 111 comma 4 prevede che "La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità sociale" e l'art. 112, comma 9 prevede, "[…] possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo

periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

- D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore” d’ora innanzi “Codice del Terzo Settore”, riconosce il valore sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne sostiene lo sviluppo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, Regioni, Province ed enti locali;
- La Legge Regionale Toscana del 22 luglio 2020, n. 65, “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”, stabilisce forme e modalità delle attività convenzionate tra enti e organizzazioni di volontariato;
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n.368 di “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59” , ad oggi denominato "Ministero della Cultura" (d'ora in avanti MiC) in base al Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, prevede che il Ministero stesso, per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società, anche mediante il temporaneo conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna;
- La Legge Regionale Toscana 21/2010 “Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”, all’articolo 3, comma 2, stabilisce che "La Giunta regionale, elabora e propone atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato, che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni e le attività culturali", indicando tra gli obiettivi, alla lettera c del comma citato, "organizzazione, integrazione e sviluppo delle

attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del d.lgs. 42/2004";

Considerato che:

- in data 9 dicembre 1999 è stato sottoscritto un protocollo di collaborazione tra il MiBAC e le associazioni Centro Nazionale Volontariato, Federazione italiana delle associazioni degli "Amici dei Musei", Gruppi archeologici d'Italia, Italia nostra, Volontari associati musei italiani e l'Associazione Carabinieri in congedo Vigilanza "Alamari";
- in data 30 maggio 2001 è stato sottoscritto un protocollo di collaborazione tra il MiBAC e le associazioni Archeoclub d'Italia, Arci, Auser, Legambiente, Centro Nazionale Volontariato, Federazione Italiana Amici dei Musei, Gruppi Archeologici d'Italia, Italia Nostra, Volontari Associati Musei Italiani, Associazione Carabinieri in congedo Vigilanza "Alamari", Unione Nazionale Pro Loco d'Italia;
- il Codice di comportamento del MiC, in applicazione dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81) nonché dell'art.54, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica (art. 2) ai dipendenti e ai soggetti che a qualunque titolo collaborano con il Ministero;

Tutto ciò premesso e inteso che quanto sopra scritto è considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti convengono quanto segue:

Articolo 1

(Principi generali)

Le parti si impegnano, nel rispetto delle disposizioni di legge e nell'ambito delle proprie funzioni, a sostenere e sviluppare in un rapporto di leale collaborazione le attività e iniziative di seguito descritte.

Articolo 2

(Oggetto dell'accordo)

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra la Soprintendenza, il Comune e l'Archeoclub per **l'organizzazione di attività complementari alla campagna di scavo archeologico prevista dalla Soprintendenza presso il sito de "La Rotta",** al fine di promuovere la ricerca scientifica, la tutela, la valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio archeologico locale, nel rispetto dei rispettivi ruoli stabiliti dalle vigenti normative e meglio dettagliati all'articolo 3.

Articolo 3

(Ruoli e responsabilità)

1. La Soprintendenza:
   - Finanzia, attraverso fondi ministeriali dedicati, lo scavo archeologico;
   - Dirige i lavori di scavo e riveste il ruolo di direzione scientifica degli stessi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela del patrimonio archeologico;
   - Esercita la supervisione tecnica delle attività di scavo, documentazione e catalogazione dei reperti rinvenuti;
   - Redige relazioni scientifiche e aggiorna il catalogo dei beni archeologici emersi;
   - Cura l'organizzazione di pubblicazioni a carattere scientifico e di eventi di valorizzazione del sito e del patrimonio archeologico del territorio;
2. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno:
   - Fornisce supporto logistico allo scavo, mettendo a disposizione transenne o altro materiale assimilabile al fine di delimitare l'area di cantiere su richiesta dettagliata della soprintendenza e compatibilmente con le disponibilità materiali dell'ente.
   - Promuove iniziative di valorizzazione e fruizione pubblica del sito, attraverso eventi, pubblicazioni, la produzione di materiale multimediale riguardante la campagna di scavo e attività didattiche;

- Si impegna a collaborare con la Soprintendenza e l'Archeoclub per l'organizzazione di eventi divulgativi legati agli scavi;
- Si impegna a finanziare le attività complementari allo scavo e le attività di edizione scientifica e valorizzazione degli scavi, di cui al comma 2 art. 3, fino ad un massimo pari ad un impegno complessivo di 5000,00 euro (iva o altri oneri inclusi).

3. L'Archeoclub:

- Collabora alla buona riuscita degli scavi, nei limiti delle vigenti normative in materia di professioni abilitate ad attività su beni culturali e in materia di sicurezza sui cantieri, sotto la direzione della Soprintendenza;
- Si assicura che tutti i propri associati a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività connesse con lo scavo siano coperti da idonea copertura assicurativa;
- Garantisce che che tutti i propri associati coinvolti nelle attività connesse con lo scavo operino nel rispetto delle delimitazioni delle varie aree e delle prescrizioni fornite dal Direttore Lavori, dal Direttore Tecnico dell'impresa affidataria dei lavori e dal Responsabile della Sicurezza;
- Organizza, in accordo con la Soprintendenza e con il Comune, attività divulgative didattiche destinate alla cittadinanza e alle scuole;
- Contribuisce alla documentazione fotografica, video e alla comunicazione pubblica delle attività svolte, in accordo con la Soprintendenza e con il Comune.

Articolo 4

(Modalità operative e attività dei volontari)

Le attività di scavo verranno condotte, sotto la direzione tecnica e scientifica della Soprintendenza, dagli archeologi professionisti dell'impresa affidataria dei lavori, con il supporto

logistico del Comune di cui all'art. 3 comma 2 e dell'Archeoclub, nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni abilitate ad attività su beni culturali e in materia di sicurezza sui cantieri;

L'attività dei volontari non può configurarsi in alcun modo come sostitutiva del personale dipendente. Deve intendersi prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ed esclusivamente per finalità di solidarietà sociale.

Articolo 5

(Norme di comportamento)

I volontari Archeoclub sono tenuti, nello svolgere le attività descritte agli artt. 2 e 3 e disciplinate dal presente accordo, a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal Codice Etico del MiC.

Rispettano la riservatezza che sarà richiesta nei singoli casi, le norme di sicurezza e garantiscono che non esistono conflitti d'interesse con la Soprintendenza. I volontari Archeoclub sono tenuti a segnalare ai responsabili della Soprintendenza stessa e dell'Associazione qualsiasi situazione di emergenza, come ogni inconveniente riscontrato nel servizio.

Articolo 6

(Obblighi di riservatezza e divulgazione a mezzo stampa)

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano all'osservanza della riservatezza su notizie, dati, informazioni di cui vengano a conoscenza o che siano comunicati in ragione dell'accordo stipulato.

Nessuna diffusione di notizie o immagini degli scavi agli organi di informazione sotto il profilo della cronaca (comunicati stampa, conferenze stampa, servizi informativi sul cantiere, pubblicazione via internet) deve essere fornita dalle parti se non previo accordo con la Soprintendenza e congiuntamente con essa.

L’Archeoclub si impegna a rendere edotti i propri associati dei contenuti del presente accordo e a tenere un elenco giornaliero di quanti, fra gli associati, si trovino a svolgere le attività di cui al presente accordo. Gli elenchi verranno consegnati alla Soprintendenza al termine delle attività

Articolo 7

(Finanziamenti e risorse)

- La Soprintendenza garantisce lo svolgimento delle operazioni di scavo attraverso fondi ministeriali appositamente stanziati;
- Il Comune si impegna a contribuire economicamente al progetto per coprire i costi logistici, materiali e di divulgazione e, ove possibile, attività scientifiche accessorie come meglio descritto all’art. 3 comma 2 e nei limiti finanziari ivi indicati;
- L'Archeoclub si impegna a reperire fondi aggiuntivi attraverso contributi di sponsor, bandi e finanziamenti privati, destinati alla copertura di attività complementari e di valorizzazione.

Articolo 8

(Durata dell’accordo)

Le parti convengono che l’accordo abbia durata annuale a partire dalla data di stipula del presente atto. Esso, compatibilmente con la sostenibilità economica delle operazioni di scavo, potrà essere rinnovato per gli anni successivi, per un massimo di tre anni, a meno che non sia data disdetta da una delle parti, con preavviso scritto di 60 gg a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio delle parti.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della scadenza prevista, nel caso in cui si verifichi un’evidente impossibilità di mantenere gli impegni assunti reciprocamente.

Per il Comune

Samuele
Venturi
26.05.2025
14:01:05
GMT+02:00

Per la Soprintendenza

RANALDI
ANTONELLA
Ministero della
Cultura
28.05.2025
18:16:33
GMT+02:00

Per l’Archeoclub

Firmato digitalmente da: RIGHI ROBERTO
Data: 12/08/2025 22:05:21

ARCHEO
CLUB
VALDARNO
SUPERIORE
Piazza Salvo d'Acquisto 54
50063 Figline Valdarno